

**Oggetto: Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi dl D. L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.**

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 17 comma 4 stabilisce che i Comuni o la Regione, nei casi intercomunali, approvino ed autorizzino l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati e fissino altresì l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione.

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 all'art. 10 comma 9 stabilisce che in sede di approvazione dei progetti definitivi e di autorizzazione degli interventi necessari alla loro attuazione, venga fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% dei costi stimati.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 42, fatte salve le competenze dei Comuni definite dal D.L.vo n. 22/1997, con l'art. 3 comma 1, lettera d) ha trasferito alle Province la competenza ad approvare ed autorizzare l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale che ricadono nel territorio di più Comuni.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 art. 2 comma 1, lettera h) e comma 2 attribuisce alla Giunta regionale la gestione delle garanzie finanziarie.

Con le garanzie finanziarie è stato introdotto uno strumento per assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica già avviati nelle ipotesi in cui - per effetto di inadempimento, ritardo nell'adempimento oppure interruzione dei lavori - non siano stati eliminati i fattori di pressione sull'area interessata ovvero quest'ultimi siano addirittura aumentati per la presenza di cantieri, di scavi, di smaltimenti non effettuati e comunque di attività non concluse.

Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato.

Parimenti necessaria risulta una regolamentazione della materia che assicuri, mediante l'individuazione di criteri e modalità per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie, omogeneità e chiarezza delle procedure e quindi maggiore efficacia della norma.

Rilevato che sulla base dell'ordinamento vigente tale regolamentazione è demandata alla competenza Giunta regionale, si ritiene opportuno proporre l'approvazione di quanto segue.

In via preliminare si osserva come il Legislatore statale si sia limitato a stabilire unicamente l'entità minima delle garanzie finanziarie imponendo che le stesse non fossero inferiori al 20% del costo stimato dell'intervento.

In tal modo, il Legislatore ha inteso rimarcare un ruolo decisivo degli enti territoriali demandando agli stessi la facoltà di determinare importi maggiori in presenza di particolari circostanze da esaminare e valutare in concreto, caso per caso.

In sede di determinazione si ritiene debba essere prestata particolare attenzione alla complessità e alla difficoltà dell'intervento di bonifica, considerando – a titolo esemplificativo - i possibili rischi di estensione dell'inquinamento all'ambiente circostante ovvero la non piena conoscenza ex ante delle caratteristiche del sito oggetto di intervento.

Per contro, l'eventuale incremento del costo dell'intervento conseguente a perizie suppletive e di variante necessarie per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma dovute alla complessità degli interventi di bonifica, deve essere compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera mentre a conclusione di ogni singola fase, previa conforme certificazione della Provincia competente per territorio, può essere previsto un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate per l'intero intervento.

Quanto agli ulteriori criteri, alle modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, si richiamano quelli contenuti nell'Allegato A - quale parte integrante della presente deliberazione - che, unitamente a quelli sopra enunciati, si sottopongono ad approvazione.

Considerato che i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie sono stati discussi con le Amministrazioni Provinciali e l'ANCI in occasione dell'incontro tenutosi il 29.7.2003 presso gli uffici dell'Assessorato Regionale all'Ambiente;

Visto il D.L.vo n. 22/1997 art. 17;  
visto il D.M. n. 471/1999 artt. 10 e 12;  
vista la L.R. n. 42/2000 art. 2;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, condividendo la proposta del relatore, con voto unanime reso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie contenuti nell'Allegato A, quale parte integrante della presente deliberazione, per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 17 e successive modifiche e integrazioni;

- di demandare alle amministrazioni locali, in fase di approvazione dei progetti di cui sopra, la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali;

- di stabilire che l'eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, vada compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.